

Relazione del Consiglio di Amministrazione
di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA
del 1° marzo 2016
relativa al
Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera per incorporazione di
EMRO FINANCE IRELAND LIMITED
(redatta ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2005/56/EC del 26 ottobre 2005;
dell' art. 2501-*quinquies* del codice civile; dell'art. 8, d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108;
dell'art. 70 della Delibera Consob n. 11971/1999)

1. Premessa

In data odierna, 1° marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di **Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa** ("BPER" o la "Società Incorporante") - società cooperativa di diritto italiano, con capitale variabile, con sede legale in (via San Carlo 8/20) Modena, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena, con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 01153230360; REA MO-222528; iscritta all'Albo delle banche al n. 4932 e all'Albo delle cooperative al n. A163859; codice ABI n. 5387.6 e iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6; Capogruppo del Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna (il "Gruppo BPER"), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – ha approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera (il "Progetto Comune di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione in BPER di EMRO Finance Ireland Limited ("EMRO", o anche la "Società Incorporanda") - società per azioni di diritto irlandese, capitale sociale autorizzato pari a Euro 155.000,00, rappresentato da 155 azioni, del valore di Euro 1.000 ciascuna, tutte emesse e versate; avente sede legale in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda, iscritta presso il Registro delle Società irlandese con il numero 308351.

La Società Incorporanda fa parte del Gruppo BPER ed il capitale sociale della stessa società è interamente e direttamente detenuto dalla Società Incorporante.

La presente relazione (la "Relazione"), redatta dall'organo amministrativo di BPER, ha lo scopo di illustrare e motivare, sotto il profilo economico e giuridico, il Progetto Comune di Fusione, nonché di spiegare le conseguenze della prospettata fusione transfrontaliera (la "Fusione") per i soci, i creditori e i lavoratori.

Più precisamente, la Relazione è stata redatta ai sensi di:

- Art. 7 della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, come successivamente modificata e integrata (la "Direttiva");
- Art. 8 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 – Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (Fusioni Transfrontaliere) -, come successivamente modificato e integrato (il "Decreto");
- Art. 2501-*quinquies* del Codice Civile italiano (il "Codice Civile");
- Art. 70, comma 2, della Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (la "Delibera Consob").

2. Profili economici della fusione

EMRO è stata costituita nel luglio 1999 da BPER come società finanziaria finalizzata a supportare il processo di internazionalizzazione del Gruppo BPER e delle imprese clienti, costituendo per gli stessi un presidio all'estero e assicurando la presenza del Gruppo BPER su una importante piazza finanziaria, con sviluppo delle attività connesse alla negoziazione mobiliare e valutaria oltre che al *trade finance*.

L'operatività originariamente prevista per EMRO consisteva: nella gestione della liquidità di breve periodo sia propria che di eventuale clientela istituzionale; nell'investimento e *trading* in strumenti finanziari, valori mobiliari e valute; nella concessione di finanziamenti, anche in forma indiretta, ad aziende italiane e/o loro emanazioni estere; nella copertura dei rischi di cambio e di tasso; nell'emissione di strumenti di raccolta (non destinati alla clientela privata) da collocare sui mercati esteri anche a vantaggio delle altre banche del Gruppo BPER; nello studio dei mercati e l'analisi dei prodotti finanziari a supporto della propria attività e di quella del Gruppo BPER.

Successivamente, l'attività di EMRO è stata ampliata alle anticipazioni (*pro soluto* e *pro solvendo*) di lettere di credito e contratti, operatività agevolata grazie alla legislazione anglosassone in materia.

Si precisa che ad EMRO, in quanto società finanziaria, è inibito lo svolgimento di alcune attività quali: la raccolta diretta presso clientela privata e *corporate*; la gestione di patrimoni mobiliari per conto di terzi (salvo richiesta di autorizzazione); il rilascio di fidejussioni.

L'operatività di EMRO si è nel tempo progressivamente ridotta rispetto a quella ipotizzata originariamente e poi ampliata nel corso della sua esistenza. Da tempo EMRO non effettua più attività di negoziazione per conto della clientela, di emissione di titoli di debito e di consulenza e studio dei mercati.

Fino alla cessione delle proprie attività di cui si dirà *infra*, l'operatività prevalente di EMRO si è limitata alla negoziazione mobiliare per conto proprio ed alla concessione di crediti alla clientela (attività quest'ultima che ha registrato una forte contrazione), con conseguenti impatti sulla redditività della società medesima. Inoltre, i rendimenti ottenibili dagli investimenti mobiliari realizzati da EMRO sono stati fortemente influenzati dal contesto economico, caratterizzato da tassi di interesse ai minimi storici, ciò comportando una limitazione della possibilità di conseguire risultati economici positivi dall'attività di *trading* a fronte di rischi contenuti.

Ad oggi, pertanto, appaiono parzialmente venute meno le logiche industriali che avevano portato alla costituzione di EMRO e l'articolazione snella della sua struttura sembra incompatibile con il contesto normativo sia irlandese che europeo, a cui essa deve fare riferimento anche in virtù dell'appartenenza al Gruppo BPER. D'altra parte, un adeguamento dell'assetto organizzativo verso una più articolata struttura richiederebbe un notevole incremento delle risorse umane in capo ad EMRO, con un aggravio in termini di costi che impatterebbe notevolmente sulla redditività complessiva della stessa.

Al fine di conseguire un contenimento dei costi e delle incombenze amministrative e contabili nonché di semplificare l'articolazione del Gruppo BPER, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nella seduta del 22 settembre 2015, ha approvato il l'avvio del progetto di aggregazione di Emro Finance nella stessa Bper. In detta prospettiva, in data 25 novembre 2015, EMRO ha ceduto una larga parte dei propri *asset* a Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International, banca lussemburghese appartenente al Gruppo BPER.

In tale contesto, si colloca l'operazione di fusione per incorporazione di EMRO nella sua controllante al 100% BPER.

La principale sinergia di costo derivante dall'operazione è relativa alla semplificazione della struttura societaria e di governance con un risparmio di costi legati agli organi amministrativi e di controllo (inclusa la società di revisione) e altri costi di struttura quantificabili in complessivi Euro 500 mila.

L'operazione consentirà, inoltre, una semplificazione della struttura operativa e delle attività di governo e coordinamento di gruppo, nonché degli adempimenti contabili e amministrativi dell'area di consolidamento.

DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI

dati al 31 dicembre 2015 (€/ML)	Bper Capogruppo	EM.RO Finance Ireland	Partite infragruppo	Bper Post Fusione
Attività finanziarie	10.262	3	0	10.265
Crediti verso banche	1.737	79	-74	1.742
Crediti verso clientela	33.885	55	-21	33.919
Totale Attivo	50.396	140	-95	50.441
Debiti verso banche	8.655	21	-21	8.655
Debiti verso clientela	25.198	0	-74	25.124
Patrimonio	4.755	118	-118	4.755
Sportelli	780	0	0	780

* I dipendenti di EMRO che non confluiranno in Bper sono stati convenzionalmente inseriti nella colonna "Partite infragruppo".

dati €/ML	Bper Capogruppo 31/12/2015	EM.RO Ireland 31/12/2015	EM.RO Ireland Ipotesi 2016	Bper Post Fusione (colonna 1+ colonna 3)
Margine di intermediazione	1.717	4	1	1.718
Rettifiche di valore	-585	-10	0	-585
Costi operativi	-978	-2	0	-978
Utile al lordo delle imposte	154	-8	1	155

*La stima degli impatti economici derivanti dalla fusione è effettuata utilizzando il risultato di conto economico di EMRO del mese di gennaio 2016 (proiettato su base annua) in quanto maggiormente rappresentativo delle reali

grandezze che confluiranno in Bper.

3. Profili giuridici della fusione

3.1 Forma di fusione

La fusione per incorporazione di EMRO, società di diritto irlandese, in BPER, società di diritto italiano, è una fusione transfrontaliera, ai sensi della Direttiva, come recepita dai Paesi di appartenenza delle società stesse.

Più precisamente, il procedimento di fusione avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva, recepita ed attuata nell'ordinamento italiano dal Decreto e in quello irlandese da *European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008, Statutory Instrument n. 157/2008* (come modificato e integrato principalmente da *European Communities (Cross – Border Mergers) Regulations 2011, Statutory Instrument n. 306/2011*).

Trovano, inoltre, applicazione le altre disposizioni di legge e regolamentari italiane, in particolare le norme del Codice Civile, ove non espressamente derogate, l'art. 57 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario, l'art. 70 della Delibera Consob (in quanto la Società Incorporante è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, nel segmento FTSE MIB), nonché le disposizioni irlandesi applicabili nel caso concreto.

In caso di conflitto tra le disposizioni dei due Paesi di riferimento, prevarranno quelle della legge italiana, quale legge applicabile alla Società Incorporante e che disciplinerà la società post-fusione (v. art. 4, comma 2, del Decreto).

E' opportuno precisare che l'operazione di fusione richiede il rilascio della preliminare autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza (a norma dell'art. 57, comma 1, del Testo Unico Bancario), in quanto BPER è una banca.

La Fusione sarà realizzata in forma semplificata (v. art. 18 del Decreto e art. 2505 del Codice Civile), senza alcuna emissione/assegnazione di azioni della Società Incorporante, ovvero senza rapporto di cambio (stante il divieto di cui all'art. 14, comma 5 della Direttiva e all'art. 2504-ter, comma 2 del Codice Civile), in quanto la Società Incorporante detiene l'intero capitale sociale della Società Incorporanda. Pertanto, non trovano applicazione le previsioni normative in materia di:

- ✓ rapporto di cambio e eventuali conguagli in danaro;
- ✓ modalità di assegnazione delle azioni o dei titoli a seguito della fusione;
- ✓ decorrenza della partecipazioni agli utili delle azioni assegnate per effetto della fusione;
- ✓ obbligo di ottenere una relazione degli esperti sul rapporto di cambio ed eventuali vantaggi assegnati agli stessi.

Di conseguenza, a seguito del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni della Società Incorporanda (ad oggi possedute da BPER), saranno annullate.

Si precisa che la decisione di Fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante con deliberazione risultante da atto pubblico (ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice Civile e art. 40 dello statuto sociale), non essendo richiesta l'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di BPER, fatto salvo il diritto dei soci di cui all'art. 2505, comma 3, del Codice Civile.

3.2 Denominazione, sede e statuto società post-fusione

La Società Incorporante, anche dopo il perfezionamento della Fusione, manterrà l'attuale sede sociale e la propria denominazione. Lo statuto non subirà modifiche per effetto della Fusione.

3.3 Situazione patrimoniale aggiornata

Ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., le situazioni patrimoniali prese a riferimento per la redazione del presente progetto di fusione sono:

- per la Società Incorporante il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015. Tale progetto di bilancio sarà sottoposto alla prossima assemblea dei soci e, a seguito di approvazione, rappresenterà per la Società Incorporante il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
- per la Società Incorporanda il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

3.4 Efficacia reale della fusione

La Società Incorporante è soggetta alla legge italiana e in base all'art. 12 della Direttiva la data di efficacia della Fusione è determinata dalla legge medesima.

La data di efficacia della Fusione e di decorrenza dei suoi effetti nei confronti dei terzi sarà quella di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Modena o una data successiva stabilita nell'atto di fusione (ai sensi dell'art. 15 del Decreto e art. 2504-bis, comma 2 del Codice Civile).

Per effetto della Fusione l'intero patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda è trasferito alla Società Incorporante, la quale assume tutti i diritti ed obblighi della Società Incorporanda e prosegue in tutti i suoi rapporti (art. 2504-bis, comma 1 del Codice Civile).

Come per legge, la Società Incorporanda, per effetto e a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, sarà sciolta senza liquidazione e trasferirà la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla Società Incorporante (v. art. 14, comma 1 e art. 2, comma 2, lettera c) della Direttiva).

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporanda saranno trasferiti – alla data di efficacia della Fusione – alla Società Incorporante in continuità di valori, con riferimento ai valori indicati nei libri contabili della Incorporanda alla data di efficacia della Fusione.

4. Profili contabili e fiscali della Fusione

4.1 Effetti contabili della fusione

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate, ai fini contabili, al bilancio della Società Incorporante a partire dalla data di efficacia della Fusione.

4.2 Effetti fiscali della fusione

Ai fini delle imposte dirette, la fusione costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni iscritti nel patrimonio della Società Incorporanda alla data di efficacia della fusione in quanto detti beni, a seguito della fusione, non confluiscono in una stabile organizzazione nel territorio irlandese della Società Incorporante.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate, ai fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante a partire dalla data di efficacia della Fusione.

5. Conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, della Direttiva e all'art. 8, comma 1, del Decreto, nel presente paragrafo vengono illustrate le eventuali conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori ed i dipendenti delle società coinvolte nell'operazione.

5.1 Conseguenze per i soci

Non si prevedono conseguenze dirette per gli azionisti di BPER derivanti dal perfezionamento dell'operazione di fusione.

La compagine sociale della Società Incorporante non subirà alcuna modifica, considerato che BPER è socio unico della Società Incorporanda e che le azioni di quest'ultima saranno annullate per effetto della fusione.

Inoltre, i diritti collegati alla qualità di socio di BPER e le modalità di esercizio degli stessi non subiranno alterazioni, rimanendo la Società Incorporante assoggettata alla legge italiana e quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, nel segmento FTSE MIB e conservando la stessa il proprio statuto sociale.

Si precisa che in conseguenza della Fusione non verranno a determinarsi i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci della Società Incorporante, tenuto conto che la Fusione non comporterà modifiche dello statuto sociale.

5.2 Conseguenze per i creditori

Non si prevedono impatti della fusione sui diritti dei creditori di BPER, a tutela dei quali, in ogni caso, è prevista la facoltà di opporsi alla Fusione.

In particolare, i creditori di BPER, il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese di Modena, avranno il diritto di proporre opposizione alla Fusione (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2503, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 57, comma 3, del Testo Unico Bancario) entro quindici giorni dalla data di iscrizione della decisione di fusione (di cui all'art. 2502-bis del Codice Civile) presso il Registro delle Imprese di Modena, salvo che consti il consenso di tutti i creditori alla Fusione, o il pagamento dei creditori che non abbiano prestato il loro consenso, ovvero il deposito delle somme loro spettanti presso una banca.

La Fusione non produrrà alcun impatto sui diritti dei creditori di EMRO, i quali diverranno creditori di BPER a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

5.3 Conseguenze per i dipendenti

Non sono previste ripercussioni legate alla Fusione per i dipendenti della Società Incorporante, i quali non subiranno alcuna modifica del proprio rapporto di lavoro in essere con BPER a seguito e per effetto del perfezionamento di detta operazione.

L'art. 19 del Decreto, in materia di "Partecipazione dei lavoratori", non trova applicazione in quanto nessuna delle società partecipanti alla Fusione ha un sistema di partecipazione dei lavoratori (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188).

Ad oggi, la Società Incorporanda ha in essere 3 contratti di lavoro dipendente, che, in base ai principi di diritto applicabili, per effetto della Fusione e a decorrere dalla data di efficacia della stessa, unitamente a tutti gli altri diritti, obblighi e rapporti, sarebbero trasferiti alla Società Incorporante (v. art. 14, comma 4 della Direttiva e all'art. 2504-bis, comma 1 del Codice Civile). Di conseguenza i dipendenti della Società Incorporanda, per effetto della Fusione, diverrebbero dipendenti della Società Incorporante.

Tuttavia, considerato che le attività della Società Incorporanda cesseranno di essere svolte in Irlanda a seguito della Fusione, i dipendenti della medesima società potrebbero non essere interessati a proseguire il proprio rapporto di lavoro in capo a BPER ed in un territorio diverso dall'Irlanda.

A tal fine, la Società Incorporanda, nel rispetto dei principi di legge applicabili, concederà a ciascuno di essi la facoltà di scegliere tra:

- a) trasferire il proprio rapporto di lavoro in capo alla Società Incorporante,
- o, in alternativa,
- b) ottenere un incentivo all'esodo alla data di efficacia della Fusione o ad altra data ad essa anteriore.

La Società Incorporanda ha già avviato le necessarie ed opportune negoziazioni con i propri dipendenti.

6. Principali fasi e tempistiche ipotizzate per il procedimento di fusione

Dopo l'approvazione in data odierna del Progetto Comune di Fusione e della presente Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BPER (e a seguito dell'approvazione del Progetto Comune di Fusione e della relazione di fusione da parte di EMRO avvenuta in data 26 febbraio 2016), il perfezionamento della Fusione richiede il completamento di alcune attività di seguito indicate.

In particolare, sono previsti i seguenti adempimenti:

- ✓ presentazione istanza alla Autorità di Vigilanza per la richiesta di autorizzazione alla fusione, ex art. 57 del Testo Unico Bancario;
- ✓ deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Società irlandese del Progetto Comune di Fusione e altri adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa irlandese;

- ✓ presentazione dell'istanza alla "High Court" irlandese per il rilascio del certificato preliminare di fusione;
- ✓ udienza presso la "High Court" irlandese e conseguente rilascio del certificato preliminare di fusione;
- ✓ rilascio dell'autorizzazione alla Fusione da parte dell'Autorità di Vigilanza:
- ✓ deposito presso la sede sociale di BPER e pubblicazione sul suo sito internet di: a) Progetto Comune di Fusione, b) Relazione, c) bilancio al 31 dicembre 2015, che funge da situazione patrimoniale aggiornata; d) bilanci degli ultimi tre esercizi sia di BPER che di EMRO;
- ✓ deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena del Progetto Comune di Fusione;
- ✓ pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di fusione;
- ✓ udienza presso la "High Court" irlandese e conseguente rilascio del certificato preliminare di fusione;
- ✓ invio della Relazione ai rappresentanti dei lavoratori di BPER;
- ✓ decisione di Fusione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante con deliberazione risultante da atto pubblico (ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice Civile e art. 40 dello statuto sociale);
- ✓ deposito per iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena della decisione di Fusione assunta per atto pubblico;
- ✓ stipula dell'atto pubblico di fusione; in ogni caso, previo decorso del termine di quindici giorni per l'opposizione dei creditori (ex art. 2503 del Codice Civile e art. 57 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e del rilascio dei certificati preliminari di fusione e dell'attestazione definitiva di fusione;
- ✓ deposito e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena dell'atto di fusione, con decorrenza dell'efficacia reale della Fusione;

In conformità all'art. 7, comma 2, della Direttiva e art. 8, comma 2, del Decreto, la presente Relazione sarà messa a disposizione dei dipendenti. Inoltre la presente Relazione sarà pubblicata ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e messa a disposizione sul sito internet di BPER (www.bper.it) nonché presso la sede legale della stessa, al fine di consentire a tutti gli aventi dritto di prenderne visione.

BPER informerà tempestivamente il mercato sul deposito del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese di Modena che avverrà previa autorizzazione alla Fusione da parte della Autorità di Vigilanza e sull'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BPER della relativa decisione di Fusione.

Modena, 1° marzo 2016

Per Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa

Il Presidente

()

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.', written over a horizontal line and extending slightly below it.